

PROGRAMMA OBBLIGATORIO DI ERADICAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA IN REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI

1. PARTE GENERALE

- 1.1. INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI
- 1.2. CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
- 1.3. RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PER LA REFERTAZIONE:
- 1.4. VETERINARIO AZIENDALE
- 1.5. PROGRAMMA DI CONTROLLI SUI TORI BUFALINI UTILIZZATI PER LA MONTA NATURALE
- 1.6. PARAMETRI AZIENDALI STRUTTURALI
- 1.7. DOTAZIONI AZIENDALI IMPIANTISTICHE
- 1.8. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI
- 1.9. MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E DI STABILIMENTO
- 1.10. POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI VETERINARI
- 1.11. OBIETTIVI OPERATIVI PER TBC-BRC
- 1.12. IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI
- 1.13. IDENTIFICAZIONE CON BOLO RUMINALE (IMBOLATURA)
- 1.14. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI
- 1.15. MOVIMENTAZIONI VERSO MACELLO CAPI BOVINI, BUFALINI ED OVICAPRINI
- 1.16. MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI PER VITA

A. BRUCELLOSI

Status di stabilimento Indenne da infezione senza vaccinazione

- A.1 Concessione dello status
- A.2 Mantenimento dello status
- A.3 Sospensione e ripristino dello status
- A.4 Ritiro dello status
- A.5 Riacquisizione dello status
- A.6 Controlli per brucellosi
- A.7 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti
- A.8 Altre misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti
- A.9 Ulteriori misure (clustering)

B. TUBERCOLOSI

Status di stabilimento indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*

- B.1 Concessione dello status
- B.2 Mantenimento dello status
- B.3 Allevamenti da ingrasso
 - B.3.1 Ottenimento Qualifica induttiva
 - B.3.2 Mantenimento Qualifica induttiva
- B.4 Esecuzione prove diagnostiche – Sospensione e riacquisizione dello status di indenne da TBC
Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni
Obblighi del Servizio Veterinario ufficiale per lo stabilimento
- B.5 Provvedimenti da adottare negli stabilimenti sospesi
- B.6 In allevamenti da ingrasso
- B.7 Ritiro qualifica sanitaria /apertura focolaio
 - B.7.1 Provvedimenti
 - B.7.2 stabilimenti infetti
- B.8 Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell'infezione



B.9 Riacquisizione qualifica sanitaria e chiusura focolaio

B.9.11 In Allevamenti da riproduzione

B.9.2 In allevamenti da ingrasso

B.10 Tuberculosis negli stabilimenti (bovine/bufaline)

C. DISPOSIZIONI COMUNI (TBC-BRC)

C.1 Stamping-out per TBC e BRC

C.2 Riapertura e ripopolamento dell'allevamento negli stabilimenti sottoposti a provvedimenti di abbattimento totale (Stamping-out) per TBC-BRC e LEB

C.3 Requisiti di biosicurezza

C.4 Estinzione del focolaio a seguito di "macellazione ordinaria dei capi non infetti"

C.5 Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone della Regione Campania identificate come Aree cluster d'infezione

C.6 Programma di Genotipizzazione Bufalina

C.7 Centro di Riferimento Regionale Delle Malattie Infettive E Parassitarie (Cresan)

C.8 Centro di riferimento per la biosicurezza, il benessere animale e il contrasto al maltrattamento (C.Ri.B.B.A.M.)

D. MONITORAGGIO - VERIFICHE DELL'EFFICACIA

D.1 CRUSCOTTI

D.2 AUDIT

D.3 SUPERVISIONI

E. COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO A (PARTE SPECIALE)

Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone della Regione Campania identificate come Aree cluster di infezione.

Aree cluster d'infezione

Misure straordinarie - Aree cluster di infezione (TBC/BRC):

Tubercolosi - misure supplementari Aree cluster di infezione:

Brucellosi - misure supplementari Aree cluster di infezione:

Brucellosi e Tubercolosi - misure supplementari COMUNI A RISCHIO:

Monitoraggio - Verifiche dell'efficacia

Supervisioni

ALLEGATO B

Parametri aziendali strutturali; Stoccaggio degli effluenti; Dotazioni aziendali impiantistiche; Misure di biosicurezza; Gestione degli effluenti.

ALLEGATO C

Controllo della fauna selvatica.

ALLEGATO D

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2021/2022 investe nel comparto bufalino campano, circa 100 milioni a disposizione per l'adeguamento delle imprese

ALLEGATO E

Azienda ideale

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo di Sanità Animale, il Reg (UE) 2016/429 e ss.mm.ii., relativo alle malattie animali trasmissibili ed il Regolamento delegato (UE) 2020/689 e ss.mm.ii., che integra il precedente per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed il Reg. (UE) 2021/881, che ha modificato per alcune parti il Regolamento delegato (UE) 2020/689, la Regione Campania stabilisce il seguente Programma di eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento del. (UE) 2020/689 e ssmmii.

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI

Il Piano si applica alle specie animali o ai gruppi di specie animali ex articolo 8, Reg (UE) 2016/429, di cui all'Allegato III. Tale piano è composto da una parte generale che si attua nell'intero territorio della Regione Campania, ed una parte speciale (allegato A) che si applica alle Aree Cluster di infezione per BRC e per TBC; per tutti gli altri territori si applicano le misure contenute nel Reg (UE) 2016/429 e nei Reg. (UE) delegati 2020/689, 2020/688 e 2021/881 e nell'OM 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

L'approccio strategico diversificato nei vari territori si fonda sull'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto definito dal Regolamento (UE) 2016/429, (Capo III, art.1, sezione 1, comma 1, lettera a, sotto lettera iii) e dai relativi Atti Delegati; la scelta delle metodiche diagnostiche è stata fatta in relazione al contesto epidemiologico territoriale delle varie malattie prese in esame ed in riferimento a quanto riportato nel Manuale OIE e da pareri EFSA in ottemperanza al Reg 2016/625 ex capo IV art. 34 punto 1 e 2.

Il territorio della regione Campania è costituito da "zone" con diverso stato sanitario per BRC e TBC; per "Zona" (art 4., comma 35, lettera a, del Reg (UE) 2019/429) si intende l'area dell'intero territorio di una delle province campane, ex art. 13, punto 1, comma B del Reg. (UE) 2020/689, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto ad una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo, eradicazione e biosicurezza.

Attualmente in Regione Campania sussistono le seguenti "zone":

- provincia di Caserta: status sanitario **non indenne** per Brucellosi bovina/bufalina e **non indenne** per Tubercolosi bovina/bufalina,
- provincia di Salerno: status sanitario **non indenne** per Brucellosi bovina/bufalina e **non indenne** per Tubercolosi bovina/bufalina
- provincia di Napoli: status sanitario **indenne senza vaccinazione** per Brucellosi bovina/bufalina e **non indenne** per Tubercolosi bovina/bufalina
- provincia di Avellino: status sanitario **indenne senza vaccinazione** per Brucellosi bovina/bufalina e **non indenne** per Tubercolosi bovina/bufalina
- provincia di Benevento: status sanitario **indenne senza vaccinazione** per Brucellosi bovina/bufalina e **non indenne** per Tubercolosi bovina/bufalina.

1. PARTE GENERALE

Le misure previste in questa sezione si applicano all'intero territorio della Regione Campania.

1.1 INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI

Gli animali iscritti nelle sezioni dei Libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori in attuazione dei programmi genetici approvati dal Ministero, ai sensi del Reg. (UE) 2012/2016 (Allegato II, parte I, capo II) sono considerati appartenenti alla razza. Pertanto, considerando che la Legge Regionale 3/2005 "INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA IN CAMPANIA", è specifica per la razza "Bufala mediterranea italiana", patrimonio zootecnico della Regione Campania, per tutelare le caratteristiche genetiche di tale animale dall'immissione incontrollata di soggetti esteri e per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi, gli indennizzi devono essere destinati esclusivamente ai soggetti "nati ed allevati in Italia" e per le previste maggiorazioni agli iscritti ai Libri genealogici della Razza Bufala Mediterranea Italiana, sia nella sezione principale che supplementare. Restano in tal senso esclusi dalle sopracitate maggiorazioni le discendenze degli animali provenienti dall'estero, fino alla III generazione.

In particolare, nell'unità epidemiologica relativa a focolai si prevede l'abbattimento e relativo indennizzo dei soggetti di sesso maschile.

1.2 CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Con D.D. n° 132 del 25/03/2021 la Regione Campania ha approvato le procedure documentate relative al "Piano di monitoraggio regionale sulla sorveglianza delle malattie zoonosiche e non della fauna selvatica". Pertanto, per favorire una riduzione dei rischi ex articolo 31 del Reg. Delegato 2020/689 della Commissione, mediante una "early detection" di patologie di interesse zoonosico o comunque rilevanti per la sanità pubblica e veterinaria, il Piano regionale ha individuato ai fini dell'attività di sorveglianza (attiva e passiva) anche la Tubercolosi e la Brucellosi riconoscendo la fauna selvatica come possibile rischio a compromettere lo stato sanitario di altre specie animali.

Le modalità di attuazione sono contenute nel Piano di monitoraggio, di cui al D.D. 132 del 25/03/2021 e si rimandano all'Allegato C del presente Piano.

1.3 RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PER LA REFERTAZIONE DEI CAMPIONI PER BRC/LEB: (IZSM)

Le AASSLL sono tenute a registrare su Vetinfo entro il 30 gennaio dell'anno corrente, la programmazione semestrale, prevedendo per ogni mese un numero pressoché omogeneo di campioni da conferire ai laboratori nei diversi mesi; tale previsione di prelievo, non terrà conto dei campioni straordinari effettuati negli stabilimenti focolaio. Nelle more dell'istituzione, da parte dell'ISZM, di una piattaforma informatica condivisa on line, è prevista una comunicazione via mail, ogni 15 giorni, della programmazione delle attività di campionamento, riferita ad ogni distretto e ai 15 giorni successivi, al laboratorio ufficiale di riferimento, che in relazione alle proprie potenzialità valida la proposta operativa. In caso di richiesta di modifiche da parte del laboratorio, l'ASL

ripropone la programmazione per la validazione definitiva.

Tale piattaforma è dotata di un alert in caso di conferimento disatteso e/o non programmato, in considerazione della dinamicità legata all'eventuale insorgenza di focolai sul territorio.

Nella programmazione quindicinale sono inclusi, oltre ai controlli periodici previsti negli stabilimenti indenni, i ri-controlli degli stabilimenti focolaio e di quelle con qualifica sospesa e per le movimentazioni, da attuare secondo la tempistica prevista dalla normativa nazionale e dalla parte speciale del presente piano.

Qualora alla data del 1° marzo e comunque ogni due mesi, nel rispetto delle citate procedure di programmazione, l'andamento delle attività non consenta il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali, le AASSLL provvedono a riorganizzare le attività, adeguando le risorse alle effettive esigenze operative verificate nel corso del primo bimestre. Il laboratorio provvederà a mettere in atto misure straordinarie di gestione nei limiti della fattibilità e del rispetto del sistema qualità.

La suddetta programmazione deve comunque garantire che la tempistica di refertazione non superi i 7 giorni dal conferimento del campione, escluso il giorno di consegna, eccetto che nelle zone cluster.

1.4 VETERINARIO AZIENDALE

La figura del veterinario aziendale è obbligatoria e definita dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, e disciplinata dall' art 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.117 - Attuazione della direttiva 2002/99/UE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; anche il nuovo Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo del 9 marzo 2016, applicabile in Italia dal 21 aprile 2021, richiede visite di sanità animale regolari in allevamento ad opera di un Veterinario Aziendale (art. 25 del Regolamento). Il Servizio Veterinario competente provvede a registrare/richiamare in SANAN il medico Veterinario Aziendale.

I compiti del Veterinario Aziendale, nell'ambito del Piano di eradicazione, sono diretti a prevenire la diffusione di malattie infettive mediante:

- Attività di autocontrollo sulla produzione primaria che si affiancherà strutturalmente alla sorveglianza del servizio di controllo pubblico nel pieno rispetto dei ruoli. Rientrano obbligatoriamente tra le attività di autocontrollo, il conferimento di materiale patologico sospetto, ad esempio aborti e lochiazioni e la presentazione di un piano di biosicurezza con la definizione dei pericoli, del livello di rischio, delle azioni preventive e delle eventuali azioni correttive, gestione dell'anagrafe dello stabilimento, gestione dello smaltimento delle carcasse; Nelle attività di autocontrollo rientra anche la possibilità di conferire all'IZSM campioni di latte per l'esecuzione dell'ELISA latte e tamponi vaginali alle bufale, 30 giorni dopo il parto, per l'esame batteriologico;
- la fornitura di consulenza all'operatore interessato sulla biosicurezza e su altre questioni di sanità animale pertinenti, secondo il tipo di stabilimento e le categorie di animali detenuti nello stesso;
- l'identificazione e comunicazione tempestiva alla AC (Autorità Competente) dei sintomi, con particolare attenzione agli aborti, che potrebbero indicare l'insorgenza

della malattia;

- la messa in atto di tutte quelle misure necessarie a limitare la diffusione della malattia in attesa della conferma della diagnosi;
- il rilevamento e la registrazione dei dati sanitari e zootecnici nel sistema informativo Classyfarm presente sul portale Vetinfo;
- il monitoraggio e la comunicazione alla AC di informazioni relative alla situazione epidemiologica degli stabilimenti in cui esercita;
- la partecipazione a campagne di salute pubblica o riunioni tecniche in caso di malattia emergente, possedendo informazioni specifiche sul territorio e stimolando il comportamento che gli allevatori devono osservare.

1.5 PROGRAMMA DI CONTROLLI SUI TORI BUFALINI UTILIZZATI PER LA MONTA NATURALE

I piani di accoppiamento nell'azienda bufalina prevedono una promiscuità sessuale di durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi, per cui l'applicazione dei piani di profilassi (controllo biennale) garantisce il controllo dei maschi nei periodi precedenti e durante la monta.

Nelle aree cluster di infezione, l'OSA con l'ausilio del Veterinario aziendale, d'intesa con la ASL territorialmente competente, provvede ad effettuare un programma di controllo sui tori bufalini da adibire alla monta naturale.

1.6 PARAMETRI AZIENDALI STRUTTURALI

Sono i parametri per l'ammodernamento strutturale degli stabilimenti, con indicazioni degli standard minimi obbligatori da rispettare nel rapporto fra capi bufalini/superficie disponibile per singolo stabilimento capacità delle vasche per reflui ex Legge Regionale 5/2021 lettera art. 36 a); altri parametri sono esplicitati nell'Allegato B del presente Piano.

1.7 DOTAZIONI AZIENDALI IMPIANTISTICHE

Sono le dotazioni impiantistiche ed i servizi per la raccolta degli effluenti, nonché le aree per eventuali quarantene dei capi in osservazione ed isolamento degli infetti, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale - Legge Regionale 5/2021 (lettera b). Per la specifica delle dotazioni aziendali si rimanda all'Allegato B del presente Piano.

1.8 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La gestione degli effluenti e il loro trattamento secondo i principi di tutela ambientale e salvaguardia delle risorse naturali - Legge Regionale 5/2021 lettera c); La gestione degli effluenti è riportata nell'Allegato B del presente Piano.

1.9 MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E DI STABILIMENTO

Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle

malattie e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza dello stabilimento e territoriale, il trattamento e il controllo, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale ed indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e i professionisti del settore animale dovrebbero dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio tramite l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali e dell'Unione possono dare un contributo prezioso (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.45). Per la specifica delle misure di biosicurezza si rimanda all'Allegato B del presente Piano.

1.10 POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI VETERINARI

Il potenziamento e la riorganizzazione dei Servizi veterinari sul territorio, per garantire ogni pronto intervento per l'attuazione dei vigenti piani di eradicazione delle patologie infettive ed il costante monitoraggio sugli effetti ottenuti, va effettuata mediante l'utilizzo del metodo regionale individuato con DGRC 593 del 22/12/2020 "CRITERI DI PERFORMANCE REGIONALE - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL SSR", che opera la standardizzazione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di principi e criteri omogenei e unitari e coerenti alle effettive esigenze operative.

"Per quanto riguarda i Dirigenti Veterinari si stabilisce un fabbisogno parametrato rispetto alle seguenti aree: sanità animale, ispezione alimenti e igiene zootecnica.

La norma comunitaria (Reg. (UE) 2017/625) in materia di prevenzione connessa alla sicurezza alimentare ed alla sanità pubblica veterinaria, prevede la pianificazione pluriennale con la definizione degli obiettivi strategici di medio-lungo termine, cui consegue la programmazione annuale degli obiettivi operativi assegnati al servizio sanitario territoriale.

Attraverso la compilazione dei documenti di programmazione annuali territoriali, che discendono dalla programmazione regionale, ciascuna ASL rappresenta le proprie dotazioni in termini di risorse strumentali, umane e finanziarie e, attraverso un sistema di calcolo delle performance, individuali e di struttura, definito dalla stessa programmazione regionale, assegna al personale ed alle proprie strutture gli obiettivi operativi.

Il sistema di calcolo delle performance consente, quindi, alle AASSLL di valutare le proprie capacità prestazionali, da impiegare secondo l'ordine di priorità stabilito nelle sezioni della programmazione regionale (DPAR), e nello stesso tempo di verificare l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale necessario per soddisfare appieno gli obiettivi operativi assegnati". - Legge Regionale 5/2021 lettera d).

Resta inteso che l'ASL, all'insorgenza di ogni nuovo focolaio, si assume la responsabilità di riprogrammare le attività, ricorrendo a misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia, senza inficiare la programmazione semestrale/annuale per garantire la totalità dei controlli nei tempi previsti.

1.11 OBIETTIVI OPERATIVI PER TBC E BRC

- a. Verifica dei requisiti di Biosicurezza di tutti gli stabilimenti della Regione Campania;
- b. verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale (BDN) di tutti gli stabilimenti e di tutti i capi bovini e bufalini ed ovicapri, con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
- c. identificazione elettronica e campionamento per genotipizzazione di tutto il patrimonio bufalino;
- d. implementazione continua della Banca Genetica Regionale della specie bufalina;
- e. controllo sulle movimentazioni;
- f. per la “zona” di Caserta e Salerno: controllo annuale del 100% della popolazione bovina e bufalina degli stabilimenti e dei capi soggetti a controllo per Tubercolosi (TBC) e Brucellosi (BRC) rispetto della periodicità dei controlli ai fini dell’acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente;
- g. per la “zona” di Avellino, Benevento e Napoli **(TBC)**: controllo annuale del 100% della popolazione bovina e bufalina degli stabilimenti e dei capi soggetti a controllo per tubercolosi rispetto della periodicità dei controlli ai fini dell’acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente; per la “zona” di Avellino, Benevento e Napoli **(BRC)**: mantenimento dello status di territorio indenne dalla malattia senza vaccinazione ai sensi del Reg. 2020/689, Allegato IV, Parte I, Capitolo 3, Sezione 2;
In particolare, per i primi due anni consecutivi alla concessione dello status, si attua una sorveglianza annuale basata su un campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti che detengono animali della specie bovina e bufalina, tale da consentire di individuare, con un livello di confidenza del 95% l’infezione da brucella, con una prevalenza attesa dello 0,2% degli stabilimenti che detengono animali della specie bovina bufalina o dello 0,1% della popolazione bovina e bufalina;
- h. utilizzo di attrezzature elettroniche per le operazioni di profilassi negli allevamenti bufalini;
- i. registrazione nel sistema informativo SANAN di tutte le operazioni di profilassi eseguite e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli stabilimenti;
- j. abbattimento dei capi infetti nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 15 giorni dalla notifica di positività;
- k. notifica dei focolai sospetti e/o confermati di malattia nel sistema informativo SIMAN, entro 2 giorni dal sospetto e/o dalla conferma;
- l. entro due giorni dall’inserimento del sospetto deve essere avviata l’indagine epidemiologica (IE) in SIMAN;
- m. completamento dell’indagine epidemiologica e suo inserimento in SIMAN nel più breve tempo possibile e non oltre la restituzione della qualifica sanitaria; qualora l’IE dovesse risultare inconclusiva è necessario richiedere il supporto dell’OEV;
- n. attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l’esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti e/o trattamento termico se utilizzato per alimentazione animale; a tal fine, l’ASL può mettere in campo ulteriori mezzi di verifica, ad esempio attraverso l’utilizzo di coloranti naturali nel latte destinato a distruzione e controlli della fosfatasi sul latte destinato ai vitelli;

- o. intensificazione dei controlli attraverso l'utilizzo della piattaforma di tracciabilità della filiera bufalina, per la verifica della congruenza tra il numero di capi munti e la quantità di latte prodotta;
- p. nel caso di stabilimenti misti, con presenza di ovi/capri e/o bovini, questi ultimi devono essere controllati, per brucellosi e/o tubercolosi, contestualmente ai capi bufalini, trattandosi di identica unità epidemiologica.

1.12 IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN degli stabilimenti e dei capi bovini e bufalini, conformemente alla normativa Regionale, Nazionale ed ai Regolamenti Comunitari vigenti, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

Gli animali della specie bufalina e bovina sono identificati conformemente alla normativa Nazionale ed ai Regolamenti Comunitari vigenti; i Servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta identificazione degli animali nel corso degli interventi negli stabilimenti per le profilassi obbligatorie (TBC, BRC).

1.13 IDENTIFICAZIONE CON BOLO RUMINALE (IMBOLATURA)

Tutti gli animali della specie bufalina della Regione Campania, oltre all'identificazione obbligatoria di cui ai Regolamenti Comunitari ed ai Decreti Legislativi vigenti, sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dalla Regione Campania.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dallo stabilimento di nascita, tranne in caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

L'attività di imbolatura:

- dei capi bufalini è responsabilità degli operatori dello stabilimento, che devono provvedere – a proprie spese - all'imbolatura di tutti i capi bufalini entro e non oltre i 42 giorni (6 settimane) dalla nascita; utilizzando boli forniti, previa richiesta ufficiale alle AASSLL territorialmente competenti, da ditte autorizzate e iscritte in BDN, riportanti il medesimo numero dell'identificativo auricolare applicato (come da procedure operative BDN) potendosi, preferibilmente, avvalere anche dell'intervento del Veterinario Aziendale;
- **deve** essere effettuata dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio mediante l'utilizzo di boli endoruminali nuovi, di lanciaboli, di lettori portatili e palmari forniti dalla Regione Campania, qualora, nell'ambito delle attività di profilassi, uno o più capi ne risultassero sprovvisti.

Prima di procedere all'imbolatura di un capo bufalino, va sempre verificata e, accertata la presenza nell'animale di un eventuale precedente identificativo elettronico. I capi bufalini imbolati vengono registrati in BDN.

All'atto dell'esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (TBC, BRC) e pre-moving previsti dalla normativa vigente, i Servizi Veterinari sono tenuti

alla verifica della doppia identificazione – marca/bolo endoruminale – di tutti i capi oggetto del controllo. Nessun capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato ai sensi del presente Piano.

Nel caso in cui un bolo endoruminale venga smarrito o non sia più leggibile (mancata leggibilità comprovata da diversi tentativi di lettura) è consentito procedere alla re-identificazione dell'animale con un nuovo bolo esclusivamente a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente. Solo dopo la re-identificazione il capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario. In detti casi l'ASL provvede a registrare in BDN la nuova associazione utilizzando il servizio "*Iscrizione capi in anagrafe_Identificazione_elettronica_Inserimento*".

1.14 OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI

Al fine di individuare la presenza di malattie, gli operatori, con la collaborazione del Veterinario Aziendale:

- a) osservano la salute e il comportamento degli animali sotto la loro responsabilità;
- b) osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità e le segnalano, se costituiscono sospetto di essere causate da una malattia elencata nei regolamenti comunitari o da una malattia emergente;
- c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie negli animali sotto la loro responsabilità;
- d) assicurano che gli stabilimenti, sotto la loro responsabilità, ricevono visite di sanità animale ad intervalli proporzionati ai rischi epidemiologici dello stabilimento interessato, condotte da un veterinario di fiducia.

Tutte le evidenze raccolte nei punti sopracitati devono essere comunicate tempestivamente ai Servizi Veterinari competenti per fugare il sospetto di una malattia infettiva.

La regione attraverso i propri centri di riferimento organizza corsi di formazione per gli operatori.

1.15 MOVIMENTAZIONI VERSO MACELLO CAPI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI

Le movimentazioni verso macello possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le movimentazioni dei vitelli bufalini di età inferiore alle 6 settimane, possono avvenire senza aver effettuato il campionamento per genotipizzazione e senza bolo endoruminale;
- se i vitelli bufalini hanno un'età superiore alle 6 settimane vanno comunque obbligatoriamente imbolati e sottoposti al prelievo per genotipizzazione, fatta eccezione per i maschi;
- le movimentazioni dei capi bovini ed ovi/caprini, verso macello sono consentite senza aver effettuato preliminarmente il prelievo per la

genotipizzazione, in quanto la banca genetica è specifica per la specie bufalina;

- in tutti i casi le movimentazioni possono essere effettuate senza vincolo sanitario, solo se lo stabilimento di partenza è Indenne da BRC e TBC;
- le movimentazioni dei capi bufalini sono consentite solo se sono stati campionati per la genotipizzazione tutti i capi, presenti nello stabilimento oggetto della movimentazione, di 6 settimane di età alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per TBC e tutti i capi di età uguale o superiore a 12 mesi alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per BRC;
- Gli animali presenti negli stabilimenti da ingrasso possono essere movimentati sempre verso uno stabilimento di macellazione.

Il CSN Teramo provvede a inserire nella BDN il blocco nella generazione del modello 4 per i capi non genotipizzati, eliminabile previa validazione dell'ASL competente sullo stabilimento.

I Veterinari ufficiali procedono alla verifica dell'efficacia delle procedure, attuate dai responsabili degli stabilimenti di macellazione, per la rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i capi bufalini introdotti e la corrispondenza con quanto riportato sul modello 4, nonché l'avvenuto campionamento per genotipizzazione.

1.16 MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI PER VITA

Le movimentazioni per vita devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- le movimentazioni degli animali bufalini sono consentite solo se sono stati campionati per la genotipizzazione tutti i capi, presenti nello stabilimento oggetto della movimentazione, di 6 settimane di età alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per TBC, e tutti i capi di età uguale o superiore a 12 mesi alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per BRC;
- i capi oggetto della movimentazione per vita devono sempre essere campionati per la genotipizzazione prima dello spostamento;
- tutti gli animali introdotti nello stabilimento devono risultare negativi ad una prova ufficiale per BRC e TBC effettuata nei 30 giorni precedenti lo spostamento;
- i capi oggetto di movimentazione se provengono da Zone Indenni da Brucellosi senza vaccinazione e da zone indenni da TBC non hanno l'obbligo di effettuare le prove ufficiali nei 30 giorni precedenti lo spostamento;
- gli stabilimenti di partenza devono essere sempre indenni da malattia;
- per la brucellosi, qualora si trattasse di capi femmine nel periodo post partum, è necessaria l'esecuzione di una prova sierologica da effettuarsi almeno dopo 30 giorni dal parto;
- sia per brucellosi che per tubercolosi le movimentazioni, sono consentite, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento; per le aree cluster d'infezione si rimanda all'Allegato A di tale piano;
- Gli animali presenti negli stabilimenti da ingrasso possono essere movimentati anche verso altri allevamenti da ingrasso, previo controllo pre-moving per Tbc e



Brc nei 30 gg. precedenti lo spostamento.

- Per le aree cluster d'infezione si rimanda all'Allegato A di tale piano

A. BRUCELLOSI

Status di stabilimento Indenne da infezione senza vaccinazione

Definizione di “linking” epidemiologico:

- Collegamento diretto o indiretto (utilizzo di automezzi, persone, movimento di animali, attrezzature etc. etc.), individuato mediante Trace-back e Trace-forward avvalendosi dello strumento di Epitraces presente nel SIMAN, con animali sospetti e/o casi confermati;
- Per uno stabilimento in aree al di fuori dei cluster d’infezione, la presenza di stabilimenti sospetti e/o casi confermati nel raggio di 500 metri.

Per l’individuazione di un linking è fondamentale la corretta conduzione dell’indagine epidemiologica in tutti i suoi aspetti prima della definizione di un caso confermato.

Definizione di caso confermato:

1. Nelle zone della Regione Campania non indenni e negli stabilimenti presenti nelle aree cluster d’infezione:

La positività alle prove (SAR e FDC) definisce un caso confermato, con conseguente ritiro della qualifica sanitaria. Nei focolai già confermati anche il riscontro alla singola positività al test di screening (SAR), individua l’animale come animale infetto.

2. Nelle zone della Regione Campania non indenni, e negli stabilimenti non presenti nelle aree cluster:

La positività, ad almeno un’altra prova tra quelle elencate nell’Allegato III del Reg. Del. (UE) 2020/689, oltre SAR e FdC, qualora non venga riscontrato linking epidemiologico, definisce un caso confermato.

3. Zone della Regione Campania indenni:

Per la definizione di caso confermato si rimanda all’art.9 comma 2 del Reg. Del. (UE) 689/2020, con apertura focolaio e conseguente ritiro della qualifica sanitaria.

Per i punti 2 e 3 le prove da effettuare per confermare l’infezione risultano strumenti a supporto dell’indagine epidemiologica, ed in quanto tali, da concordare con l’OEV.

Definizione di Caso sospetto:

Nelle zone della Regione Campania non indenni e negli stabilimenti non presenti nelle aree cluster i capi positivi/dubbi alle prove in vita (SAR e FDC), devono comunque essere isolati in attesa dell’invio al macello della Regione Campania entro 15 gg dall’esito delle prove; tali capi infatti, sospetti di infezione, devono essere sottoposti a prelievo d’organo per l’esecuzione delle prove diagnostiche di laboratorio atte a confermare la malattia (PCR e batteriologico).

I capi risultati positivi alla sola prova SAR in stabilimenti indenni situati in aree cluster, vengono considerati sospetti, abbattuti e la qualifica dell’azienda viene sospesa, in attesa di prove suppletive da effettuare in accordo con l’OEV e rientranti nella corretta indagine epidemiologica.

Nelle zone Indenni della Regione Campania i capi risultati SAR positivi e FDC negativi, devono essere ritestati nuovamente. La qualifica viene in ogni caso sospesa.

La reiterata positività alla prova SAR va valutata con indagini suppletive con l’OEV.

A.1 Concessione dello status

Oltre alle indicazioni di cui all'Allegato IV, Parte I, Capitolo 1, Sezioni 1, Sezione 2, Sezione 3 e Sezione 4 del regolamento (UE) 2020/689, si applicano per la specie bovina e bufalina le seguenti specifiche indicazioni stabilite dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 20 punto 3. del Regolamento (UE) 2020/689:

1. Lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione può essere concesso a uno stabilimento solo se:
 - 1.1. negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati **casi confermati**;
 - 1.2. negli ultimi tre anni nessun capo è stato vaccinato contro l'infezione;
 - 1.3. i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a prove sierologiche effettuate in due occasioni come segue:
 - i) la prima prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica;
 - ii) la seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla data del campionamento di cui al punto i);
 - 1.4. gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione, quali aborti, sono stati sottoposti a indagini dall'esito negativo;
 - 1.5. dall'inizio del campionamento di cui al comma 1.3. punto i), tutti i capi introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella senza vaccinazione, o da stabilimenti indenni con vaccinazione e non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella negli ultimi tre anni,
e
- i. provengono da uno Stato membro o da una zona indenne senza vaccinazione da infezione da Brucella

oppure
- ii. sono capi di età superiore a 12 mesi e devono essere risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento,

e se
- iii. sono capi femmine nel periodo del post-parto, devono risultare negative a una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti alla loro introduzione nello stabilimento su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto.

A.2 Mantenimento dello status

Lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione di uno stabilimento può essere mantenuto solo se:

- continuano ad essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati;
 - 1.2. negli ultimi tre anni nessun capo è stato vaccinato contro l'infezione;

- gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione, quali aborti, sono stati sottoposti a indagini presso i laboratori ufficiali dall'esito negativo;
- tutti i capi introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella senza vaccinazione, o

da stabilimenti indenni con vaccinazione e non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella negli ultimi tre anni.

i. provengono da uno Stato membro o da una zona indenne da infezione da Brucella;
oppure

ii. sono capi di età superiore a 12 mesi e devono essere risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento,

e

iii. sono capi femmine nel periodo del post-parto, devono risultare negative a una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti alla loro introduzione nello stabilimento su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto.

- sono effettuate, con esito negativo, due prove sierologiche annuali su campioni prelevati da tutti i capi di età superiore a 12 mesi a intervalli minimi di 3 mesi e massimo 6 mesi, ad eccezione delle province indenni.
- qualora l'allevatore non consenta i controlli previsti dalla normativa vigente non potrà accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti agevolati erogati dalla pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria e commercializzare il latte e prodotti derivati per l'alimentazione umana. Inoltre, la qualifica viene ritirata. (Stato Sconosciuto in BDN).

A.3 Sospensione e ripristino dello status

1. Lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione di uno stabilimento deve essere sospeso se:

1.1. non sono soddisfatte una o più delle prescrizioni di cui alla sezione A.2 Mantenimento dello status;

oppure

1.2. si sospetta un caso di infezione da Brucella anche in un solo capo detenuto nello stabilimento.

2. Lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione può essere ripristinato solo se:

2.1. negli ultimi tre anni nessun capo nello stabilimento è stato vaccinato contro l'infezione;

2.2. gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione, quali aborti, sono stati sottoposti a indagini dall'esito negativo;

2.3. tutti i capi introdotti nello stabilimento precedentemente alla sospensione della qualifica, provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella senza vaccinazione o da stabilimenti indenni con vaccinazione e non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella negli ultimi tre anni,

e

i. sono capi di età superiore a 12 mesi e devono essere risultati negativi ad 1 prova sierologica effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento,

e se

ii. sono capi femmine nel periodo del post-parto, devono risultare negative a una prova sierologica effettuata nei 30 giorni precedenti alla loro introduzione nello stabilimento su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto.

2.4 I risultati delle ulteriori indagini comprovano l'assenza di infezione da Brucella ed è stato determinato lo status di tutti i casi sospetti.

2.5 È stata effettuata, con esito negativo, una prova sierologica su campioni prelevati da tutti i capi di età superiore a 12 mesi, nelle specie bovina e bufalina e 6 mesi nel caso di ovicapri, dopo 30 giorni dall'eliminazione del sospetto.

A.4 Ritiro dello status

1. Lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione di uno stabilimento deve essere ritirato se:

1.1 non sono soddisfatte una o più delle prescrizioni di cui alla sezione "A.2 *Mantenimento dello status*" dopo che sia trascorso il periodo di tempo massimo di 2 mesi dalla sospensione dello status;

1.2 l'infezione da Brucella non può essere esclusa in base ai risultati delle indagini e non è stato possibile determinare lo status di tutti i casi sospetti;

1.3 è stato evidenziato un **caso confermato**

oppure

1.4 il ritiro della qualifica è giustificato da altre esigenze di controllo dell'infezione da brucella su base epidemiologica.

A.5 Riacquisizione dello status

1. Se è stato ritirato conformemente al punto A.4-1.1, lo status di indenne da infezione da Brucella senza vaccinazione può essere riacquisito solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione A.2 *Mantenimento dello status*;

2. Se è stato ritirato conformemente al punto A.4 – 1.2, 1.3 e 1.4, lo status di indenne da infezione da brucella senza vaccinazione può essere riacquisito solo se tutti i **casi confermati** e tutti gli animali risultati non negativi alle prove sono stati macellati e i restanti capi soddisfano le seguenti prescrizioni:

2.1 i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a prove sierologiche così effettuate:

- i. le prove devono essere effettuate sui capi non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei capi positivi;
- ii. se per tre prove consecutive, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, tutti i capi risultano negativi, il focolaio viene chiuso e vengono revocate le misure restrittive dettate dall'Autorità Competente;
- iii. la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione viene ripristinata quando viene effettuata un'ulteriore prova con esito favorevole a distanza di non prima di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa per l'estinzione del focolaio.

Nell'intervallo tra la chiusura del focolaio e il prelievo per la riacquisizione della qualifica, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, lo stabilimento può essere controllato con ELISA latte per Brucella, anche in regime di autocontrollo.

A.6. Controlli per brucellosi

1. Per "intervento di profilassi" si intende il controllo di tutti i capi, presenti in uno stabilimento, soggetti a programma; gli "interventi di profilassi" in uno stabilimento, una volta iniziati, devono essere conclusi entro massimo 28 gg lavorativi, negli stabilimenti indenni ed in massimo 10 gg negli stabilimenti con qualifica ritirata;
2. I campioni di sangue per l'esame sierologico devono essere identificati con le etichette adesive riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali, stampate dal SANAN;
3. Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato dal SANAN e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo;
4. I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) competente per territorio entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo in busta antieffrazione;
5. L'IZSM respinge i campioni di sangue non rispondenti alle caratteristiche di cui al presente piano;
6. L'IZSM provvede all'esecuzione delle prove ufficiali secondo le modalità previste dalle norme vigenti e provvede, alla trasmissione degli esiti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni dal ricevimento dei campioni, escluso il giorno di consegna; entro 5 giorni, escluso in giorno di consegna, nelle aree cluster e nei focolai;
7. La chiusura degli interventi in SANAN, da parte del Servizio veterinario competente, deve essere effettuata entro 2 giorni dall'emissione del rapporto di prova da parte dell'IZSM, con relativo aggiornamento delle qualifiche sanitarie.
8. Le prove sierologiche ufficiali per la diagnosi della brucellosi sono quelle previste dalle normative Nazionali e Comunitarie vigenti.

A.7 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

- a) ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- b) segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV);
- c) isolamento in appositi reparti che garantiscano la reale separazione degli animali positivi dal resto della mandria;
 - gli animali positivi dovranno essere macellati prima possibile e comunque:
 - entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del dispositivo di

- abbattimento, salve diverse disposizioni più restrittive impartite dai SSVV;
- non oltre il termine perentorio di 4 giorni lavorativi negli stabilimenti focolaio presenti **nelle aree cluster d'infezione** dalla notifica del dispositivo di abbattimento, salve diverse disposizioni più restrittive impartite dai SSVV;
1. Qualora non venga rispettato il termine prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni e non oltre 4 giorni lavorativi **negli stabilimenti focolaio presenti nelle aree cluster di infezione**, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica. Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario;
 2. In assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un'efficace separazione dei capi oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest'ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale. Dopo l'allontanamento dei capi positivi, il Servizio veterinario prescrive l'immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che dovessero risultare positivi ai successivi ri-controlli. In caso di inadempienza di quanto prescritto, si valuta il ricorso all'abbattimento totale;
- d) L'attestato di avvenuta macellazione degli animali (Modello 9/33) deve essere inviato al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza a cura del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione.
 - e) divieto di movimentazione degli animali da e per l'allevamento, salvo per l'invio diretto al macello, previa autorizzazione da richiedere al Servizio Veterinario;
 - f) i vitelli di ambo i sessi nati da madri positive devono essere immediatamente identificati mediante bolo endoruminale, prelevati per la genotipizzazione e allevati in condizione di isolamento. E' vietata la loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dallo stabilimento tranne che per l'invio diretto al macello;
 - g) è obbligatorio il rintraccio anagrafico dei figli dei capi positivi nati nel periodo a rischio e invio obbligatorio al macello entro 12 mesi di età per tutti e due i sessi, stante l'impossibilità di poterli utilizzare ai fini della riproduzione. Per periodo a rischio si intende il periodo che va dalla data dell'ultimo controllo BRC negativo della bufala madre a quella della positività BRC;
 - h) i feti e gli invogli fetali, i vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita dovranno essere immediatamente inviati al laboratorio ufficiale per la ricerca della Brucella spp, altrimenti, qualora non sia più necessario l'invio al laboratorio perché il ceppo brucellare all'interno dello stabilimento infetto sia stato già isolato ai fini degli approfondimenti epidemiologici, devono essere immediatamente segregati e prontamente destinati a distruzione presso impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n.1069/2009 e ss.mm.ii., provvedendo ad immediata ed accurata pulizia e disinfezione del ricovero, rispettando sempre ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); i ceppi di brucella spp isolati vanno inviati al CNR Brucellosi da parte dell'IZSM.
 - i) divieto di movimentazione dallo stabilimento di attrezzi o altri materiali venuti a contatto con gli animali, foraggi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;

- j) il letame, la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venuti a contatto con materiale contaminato devono essere raccolti e smaltiti quanto prima o in seguito ad una adeguata valutazione dei rischi devono essere immagazzinati e trasformati al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia. A tal fine si dispone la ricostruzione della tracciabilità della trasformazione o dello smaltimento dei prodotti che possono comportare un rischio di diffusione della malattia o incidere sulla salute umana;
- k) divieto di monta naturale; è ammessa l'inseminazione strumentale applicando a cura del Veterinario Aziendale, tutti gli accorgimenti atti a non diffondere un'eventuale infezione ancora non diagnosticata;
- l) frequente pulizia e disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione nonché di tutti i contenitori gli utensili e le attrezzature utilizzate per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico;
- m) successivamente all'invio al macello dell'ultimo capo infetto provvedere alle operazioni preliminari di pulizia lavaggio e detersione delle strutture disinfettabili ed entro e non oltre sette giorni concordare con il Servizio Veterinario IAPZ l'intervento di disinfezione che dovrà avvenire sotto controllo ufficiale, con l'impiego dei presidi adeguati lasciati agire nelle condizioni e per i tempi prescritti e per il quale sarà rilasciata relativa certificazione;
- n) divieto di reimpiego dei pascoli sui quali sono stati gli animali infetti prima che siano trascorsi quattro mesi dal loro allontanamento;
- o) la mungitura degli animali infetti e/o sospetti, preferibilmente con attrezzature mobili in paddock ed in ogni caso, se effettuata in sala mungitura dovrà essere effettuata dopo quella degli animali sani e sarà seguita sempre da idoneo lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature usati per la mungitura e delle aree di transito degli animali infetti;
- p) il latte ottenuto dagli animali infetti e/o sospetti deve essere destinato alla distruzione; in casi eccezionali e ove ne ricorrano le condizioni, l'allevatore può richiedere al competente Servizio Veterinario IAPZ di autorizzarne l'impiego per l'alimentazione degli animali dello stabilimento previo idoneo trattamento di risanamento (bollitura);
- q) il latte prodotto dagli animali sieronegativi deve essere utilizzato esclusivamente per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico di pastorizzazione da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti;
- r) aggiornamento della piattaforma del Sistema di Tracciabilità della filiera bufalina, nei tempi previsti, delle produzioni di latte giornaliera, con indicazione delle quantità di latte smaltito o utilizzato nello stabilimento prodotto da animali dichiarati in mungitura;
- s) preventiva comunicazione al competente Servizio Veterinario IAPZ di ogni variazione riguardo allo stabilimento di trasformazione cui viene conferito il latte degli animali sieronegativi;
- t) ferme restando le norme specifiche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il letame ed i liquami devono essere stoccati in luogo inaccessibile agli animali d'allevamento per almeno tre settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, prima di qualunque impiego, che rimane comunque vietato per le orticole; resta inteso che il tempo minimo di stoccaggio riparte dal tempo zero al riscontro di eventuali nuove positività.
- u) tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendo l'accesso a persone estranee e assumendo tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'accesso di animali di altre specie, incluse quelle sinantropiche e selvatiche;
- v) verifica della possibilità e dei tempi di stoccaggio dei reflui sin dall'apertura del focolaio al

- fine della valutazione preventiva del tempo massimo di vita del focolaio sul territorio;
- w) In caso di chiusura dello stabilimento per abbattimento totale o eliminazione di tutti i capi per altri motivi qualsiasi materiale di consumo (alimenti) dev'essere distrutto.
 - x) Negli stabilimentimisti è obbligatorio il controllo sierologico delle altre specie recettive presenti nello stesso codice aziendale (bovini, ovini e caprini).

A.8 Altre misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

1. La procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di macellazione obbligatoria dei capi risultati infetti è quella fissata dalla normativa regionale vigente;
2. Il Servizio Veterinario competente dispone direttamente l'adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli stabilimenti infetti;
3. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dello stabilimento previo controllo della loro identificazione, anche elettronica;
4. Gli animali che risultano SAR positivi e FDC negativi sono considerati infetti ex OM 2015 e ss.mm.ii. e devono essere macellati obbligatoriamente nei termini previsti.

A.9 Ulteriori misure (*clustering*)

Nel caso in cui insorga un nuovo focolaio in un'area in cui insistono a distanza ravvicinata più allevamenti ovvero stabilimenti incluse in un buffer di almeno 500 metri dallo stabilimento focolaio, che tenga conto anche delle barriere naturali e dei corsi d'acqua, come di volta in volta definita dall'OEVVR, e nel rispetto di quanto previsto dall'OIE, si adotterà il *clustering*: le attività di controllo devono essere eseguite in maniera contemporanea in tutti gli allevamenti riconosciuti a rischio di contagio, anche se già controllati da almeno 30 giorni precedenti. Ad esito negativo degli allevamenti vicini, questi devono essere controllati mensilmente con ELISA latte fino a chiusura del/i focolaio/i.

In caso di esito positivo all'esame ELISA latte, si rimanda al capitolo **"Brucellosi - misure supplementari in Aree Cluster d'infezione"** dell'Allegato A.

B. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA E BOVINA

Stabilimento indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*

DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E CASO CONFERMATO

Per la definizione di caso sospetto e di caso confermato si rimanda all' articolo 9 del Reg. delegato (UE) 2020/689 della commissione.

B.1 Concessione dello status

Lo status di indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC) può essere concesso a uno stabilimento che detiene bufalini solo se:

- a) negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da MTBC negli animali detenuti nello stabilimento;
- b) tutti gli animali di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente alle prove sierologiche, come riportato nel capitolo B.9.1;
- c) dall'inizio delle prove tutti i capi introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenne da infezione da MTBC, e: provengono da uno Stato membro o da una zona indenni da infezione da MTBC;

oppure

- i. sono capi di età superiore a sei settimane risultati negativi a una prova immunologica:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento,

nel caso di costituzione di un nuovo stabilimento vige l'obbligo di provenienza degli animali da stabilimenti indenni. Il nuovo stabilimento acquisisce, per induzione, la qualifica di "Stabilimento Indenne da Tubercolosi" se i capi introdotti sono risultati negativi ad una prova immunologica, effettuata nei 30 giorni precedenti all'introduzione nello stabilimento. (IDTs o Gamma Interferone ed in tal caso previo accordo con l'IZSM)

B.2. Mantenimento dello status

- Continuano ad essere soddisfatte le prescrizioni per l'ottenimento della qualifica;
- una volta all'anno, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno per le zone non indenni da Brucellosi, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti dalla normativa vigente (IDTs);
- qualora l'allevatore non consenta i controlli previsti dalla normativa vigente non potrà accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti agevolati erogati dalla pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria e commercializzare il latte e prodotti per l'alimentazione umana, con ritiro della qualifica.

B. 3. Allevamenti da Ingrassio

B.3.1. Ottenimento Qualifica induttiva

- Nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi.
- Tutti gli animali introdotti provengono da Stabilimenti Indenni da Tubercolosi e, fermo restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali e l'applicazione dei controlli sulle movimentazioni animali.

B.3.2 Mantenimento Qualifica induttiva

- Devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica.
- Non sono riscontrate, al macello, lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali stabilimenti.

B.4. Esecuzione prove diagnostiche – Sospensione e riacquisizione dello status di indenne da TBC

Esecuzione della **IDT singola** per tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Nei casi di IDTs positiva:

1. La qualifica dello stabilimento deve essere sospesa ed i capi positivi devono essere isolati in attesa dell'invio al macello; tali capi, infatti, devono essere sottoposti ad accurato esame anatomopatologico, e gli organi devono essere processati attraverso le prove diagnostiche di laboratorio atte a confermare la malattia (Pcr e batteriologico).
2. in presenza di lesioni al macello, anche solo di un capo, viene confermato il focolaio e si procede ai ri-controlli previsti, nello stabilimento (B.9);
3. in assenza di lesioni macroscopiche al macello si procede alla PCR su organo:
 - 3.1 in caso di PCR positiva, anche solo sul campione prelevato da un solo capo, viene confermato il focolaio e l'esame batteriologico viene effettuato per la tipizzazione del ceppo ai fini epidemiologici;
 - 3.2 in caso di PCR negativa si procede all'esame batteriologico e l'esito positivo dello stesso, anche solo sul campione prelevato da un solo capo, determina la conferma del focolaio.
 - 3.3 in caso di PCR e batteriologico negativo, lo status di stabilimento indenne da TBC viene ripristinato e vengono revocati i provvedimenti adottati, qualora il controllo successivo effettuato con IDT/gamma interferone, previo accordo con il laboratorio dell'IZSM, su tutti capi presenti nello stabilimento, di età superiore alle sei settimane, effettuato a distanza di minimo 42 gg. e massimo 60 giorni dall'ultima prova IDT, dia esito negativo e l'indagine epidemiologica è stata conclusa con esito favorevole (assenza di correlazione epidemiologica con stabilimento focolaio in un lasso di tempo compatibile con la diffusione di una malattia ad andamento cronico, ossia almeno 18/24 mesi).
La prova del gamma interferone per la restituzione della qualifica deve essere preferita negli stabilimenti bufalini e se insistenti al di fuori delle zone cluster.
L'utilizzo della prova gamma-interferone dovrà essere valutato e concordato con il laboratorio.
4. Nei casi dubbi alla prima prova della tubercolina con IDTs, gli animali vengono ricontrollati a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, precisamente:
 - Nei casi dubbi alla IDTs, nella specie bovina, si ricorre alla prova IDTc (Comparativa) o del gamma interferone.

- Nei casi dubbi alla IDTs, nella specie bufalina, si ricorre alla prova del gamma interferone.
- 5. Gli animali risultati positivi alla prova comparativa o alla prova del gamma interferone devono prontamente essere abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove e la qualifica deve essere sospesa.
In presenza di lesioni al macello, anche solo di un capo, viene confermato il focolaio e si procede ai ri-controlli previsti (B.9);
in assenza di lesioni macroscopiche al macello si procede come descritto al punto B.4._3

La qualifica sanitaria deve essere inoltre sospesa:

- A. ogni qualvolta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento; revoca dei provvedimenti e riacquisizione dello status conformemente al punto B.4.3.3.
- B. quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria. Revoca dei provvedimenti e riacquisizione dello status conformemente al punto B.4.3.3.
- C. quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi in allevamenti Indenni (Mod.10/33).

Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni:

- inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali;
- inoltrare all'IZSM, i campioni di tessuto (organi e linfonodi) prelevati, utilizzando il previsto modello di accompagnamento campioni, per l'effettuazione delle previste analisi di laboratorio per l'isolamento "flaggando" il campo "Macellazione regolare".
- Inserimento obbligatorio in GISA delle lesioni riscontrate per singolo capo.
- Le sezioni provinciali dell'IZSM, all'atto dell'accettazione e nel corso degli esami di laboratorio, verificano:
 - che le matrici prelevate siano idonee;
 - che la modulistica sia correttamente compilata.
- Al riguardo le sezioni provinciali comunicano all'OEVR tutti i casi di carenze di conformità dei campioni pervenuti dai macelli, specificandone la tipologia e lo stabilimento di provenienza.
- Gli esami di laboratorio saranno effettuati con la massima urgenza e nel più breve tempo possibile.

Obblighi del Servizio Veterinario ufficiale per lo stabilimento

Ricevuto il Mod.10/33, sospende la Qualifica Sanitaria dello stabilimento, ed entro 2 giorni avvia l'indagine epidemiologica in SIMAN, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici:

- pone lo stabilimento in vincolo sanitario fino al completamento delle indagini previste; in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod.4;
- pratica il gamma Interferone su tutti i capi presenti nello stabilimento, di età superiore alle sei settimane, trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
 - se la prova del gamma Interferone dà esito negativo, l'allevamento rimane con qualifica sospesa fino all'esito delle prove di laboratorio eseguite sul capo oggetto del MOD.10/33;
 - in caso di esito positivo degli esami di laboratorio la qualifica sanitaria viene ritirata e viene aperto focolaio in SIMAN;
 - se la prova del gamma Interferone dà esito positivo, gli stessi vengono prontamente isolati e macellati (B.7.1) ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario; la qualifica sanitaria dello stabilimento viene ritirata e viene aperto focolaio in SIMAN entro 2 giorni dalla conferma della positività.

B.5. Provvedimenti da adottare negli stabilimenti sospesi

Il latte degli animali positivi alla IDTs deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso stabilimento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario.

La prova del gamma-Interferone viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in accordo con personale del laboratorio dell'IZSM.

I capi IDTs positivi, da inviare al macello per l'abbattimento, devono essere movimentati verso impianti di macellazione, scortati dal Mod.4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura *"animale sospetto d'infezione, oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da stabilimento con qualifica sospesa per TBC"*.

Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere avvisato almeno 48 ore prima dell'arrivo di tali capi e deve eseguire gli adempimenti previsti, con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello, in collaborazione con personale dell'IZSM e, qualora necessario, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi.

Negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa nessun capo può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod.4 unificato a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura *"animale proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi"*.

La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche (IAPZ) competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto nello stabilimento venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

La sospensione della qualifica in ogni caso deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SANAN.

Il Servizio Veterinario dell'ASL entro 2 giorni avvia l'indagine epidemiologica in SIMAN, inserendo il motivo del sospetto e qualsiasi altra informazione a disposizione.

B.6 In allevamenti da ingrasso

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita quando:

- vengono rispettate le procedure previste al precedente punto B.4;

B.7. Ritiro qualifica sanitaria /apertura focolaio

La qualifica sanitaria deve essere ritirata e per lo stabilimento deve essere aperto un focolaio di Tubercolosi:

- quando si riscontrino lesioni al macello in animali positivi/dubbi all'IDT e/o positivi al gamma-Interferone;
- quando, anche in assenza di lesioni riferibili a tubercolosi in sede di macellazione, si abbia esito positivo alla PCR e/o al batteriologico in animali positivi/dubbi all'IDT positivi al gamma Interferone;
- quando in stabilimenti sospesi per Mod.10/33 vengono riscontrati animali positivi al gamma Interferone;
- in caso di positività alla PCR e/o al batteriologico;
- non sono soddisfatte una o più delle prescrizioni di cui alla sezione "*B.1.2 Mantenimento dello status*" dopo che sia trascorso il periodo di tempo massimo di 6 mesi dalla sospensione dello status;
- l'infezione da Tubercolosi non può essere esclusa in base ai risultati delle indagini e non è stato possibile determinare lo status di tutti i casi sospetti.

B.7.1. Provvedimenti

L'apertura di focolaio, sia in un allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN entro 2 giorni dalla conferma di positività così come la ritiro della qualifica sanitaria in BDN.

Gli animali risultati positivi al gamma Interferone/IDTs devono essere prontamente isolati e inviati alla macellazione, in vincolo sanitario con camion piombato entro 15 gg. dall'esito delle prove.

Negli allevamenti con qualifica sanitaria ritirata nessun capo può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod.4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*capo negativo proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*". Valgono le stesse misure previste al capitolo A.7, lettera C

B.7.2 Stabilimenti infetti

Negli stabilimenti dichiarati infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- a) avvio dell'indagine epidemiologica preliminare entro 2 gg. dall'apertura di focolaio a cura del Servizio veterinario competente per territorio; qualora l'indagine epidemiologica presenti particolare criticità o non fornisca certezze sulle cause dell'infezione, il Servizio Veterinario dipartimentale, richiede una valutazione congiunta con la Regione/IZSM/OEVR/Cresan alla conferma del focolaio;
- b) segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV);
- c) divieto di monta naturale;

- d) mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi; dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione;
- e) divieto di qualsiasi movimentazione di capi da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- f) i vitelli nati da madri dichiarate infette, devono essere imbolati e genotipizzati ed allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad IDTs per escludere l'infezione;
- g) il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;
- h) controllo con gamma Interferone di tutti capi bovini, e controllo con IDT di tutti i capi ovini/capri presenti nello stabilimento bovino/bufalino focolaio;
- i) ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- j) isolamento in appositi reparti che garantiscano la reale separazione degli animali positivi dal resto della mandria; gli animali positivi dovranno essere macellati prima possibile e comunque entro il 15° giorno dalla notifica di positività;
- k) il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti comporta l'immediata predisposizione e notifica dell'ordinanza dell'abbattimento coattivo da parte del Direttore Generale della ASL competente per territorio;
- l) divieto di movimentazione dallo stabilimento di attrezzi o altri materiali venuti a contatto con gli animali, foraggi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- m) In caso di chiusura dello stabilimento per abbattimento totale o eliminazione di tutti i capi per altri motivi qualsiasi materiale di consumo (alimenti) dev'essere distrutto;
- n) frequente pulizia e disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione nonché di tutti i contenitori, gli utensili e le attrezzature utilizzate per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico;
- o) successivamente all'invio al macello dell'ultimo capo infetto provvedere alle operazioni preliminari di pulizia lavaggio e detersione delle strutture disinfettabili ed entro e non oltre sette giorni concordare con il Servizio Veterinario IAPZ l'intervento di disinfezione che dovrà avvenire sotto controllo ufficiale, con l'impiego dei presidi adeguati lasciati agire nelle condizioni e per i tempi prescritti e per il quale sarà rilasciata relativa certificazione;
- p) divieto di reimpiego dei pascoli sui quali sono stati gli animali infetti prima che siano trascorsi 60 giorni dal loro allontanamento;
- q) la mungitura degli animali infetti e/o sospetti dovrà essere effettuata dopo quella degli animali sani e sarà seguita sempre da idoneo lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature usati per la mungitura e delle aree di transito degli animali infetti;
- r) il latte ottenuto dagli animali infetti e/o sospetti deve essere destinato alla distruzione; in casi eccezionali e ove ne ricorrano le condizioni, l'allevatore può richiedere al competente Servizio Veterinario IAPZ di autorizzarne l'impiego per l'alimentazione degli animali dello stabilimento previo idoneo trattamento di risanamento (bollitura);
- s) aggiornamento della piattaforma del Sistema di Tracciabilità della filiera bufalina, nei tempi previsti, delle produzioni di latte giornaliera, con indicazione delle quantità di

latte smaltito o utilizzato nello stabilimento prodotto da animali dichiarati in mungitura;

- t) preventiva comunicazione al competente Servizio Veterinario IAPZ di ogni variazione riguardo allo stabilimento di trasformazione cui viene conferito il latte degli animali sieronegativi;
- u) ferme restando le norme specifiche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il letame ed i liquami devono essere stoccati in luogo inaccessibile agli animali d'allevamento per almeno cinque mesi dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, prima di qualunque impiego, che rimane comunque vietato per le orticole; resta inteso che il tempo minimo di stoccaggio riparte dal tempo zero al riscontro di eventuali nuove positività;
- v) tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendo l'accesso a persone estranee e assumendo tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'accesso di animali di altre specie, incluse quelle sinantropiche e selvatiche;
- w) verifica della possibilità e dei tempi di stoccaggio dei reflui sin dall'apertura del focolaio al fine della valutazione preventiva del tempo massimo di vita del focolaio sul territorio.

B.8 Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell'infezione

1. L'autorità competente impone, agli operatori di tutti gli stabilimenti infetti e a quelli che ricevono animali di stabilimenti infetti, la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro di:
 - a) tutte le parti degli stabilimenti che potrebbero essere state contaminate dopo l'allontanamento dei casi confermati e sospetti e prima del ripopolamento;
 - b) mangimi, materiali, sostanze, attrezzature utilizzate a fini di allevamento, attrezzature mediche e attrezzature utilizzate a fini di produzione che potrebbero essere stati contaminati;
 - c) indumenti protettivi o dispositivi di sicurezza utilizzati da operatori e visitatori;
 - d) tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature dopo il trasporto di animali o prodotti da stabilimenti infetti;
 - e) le aree di carico degli animali dopo ogni uso.
2. L'autorità competente approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione.
3. L'autorità competente effettua la supervisione della pulizia e della disinfezione o, se del caso, dello smaltimento sicuro e non ripristina lo status di indenne da malattia né lo concede nuovamente allo stabilimento fino a quando non ritenga completati la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro. L'attività di supervisione viene registrata in GISA tramite redazione del Mod 5.

B.9. Riacquisizione qualifica sanitaria e chiusura focolaio

B.9.1. In Allevamenti da riproduzione

La qualifica sanitaria ritirata (con apertura focolaio) viene ripristinata quando:

- sono state effettuate le disinfezioni previste al precedente punto B.8;
- tutti gli animali di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due prove, di cui almeno una eseguita con gamma Interferone, la prima 60 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo animale risultato positivo ad una prova

immunologica o dell'ultimo capo con lesioni al macello e/o con esiti positivi agli esami su organo, la seconda non prima di 2 mesi ed entro 12 mesi dall'ultima prova; inoltre deve esserci almeno una delle seguenti condizioni:

- la conclusione dell'indagine epidemiologica deve indicare che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti la conferma del focolaio, oppure
 - Dalla conferma del focolaio è stato confermato un unico caso o è risultato positivo un solo capo ad una prova immunologica e lo stato sanitario non è stato ritirato negli ultimi 3 anni, oppure
 - I capi dello stabilimento sono risultati negativi a una prova immunologica effettuata meno di 12 mesi prima della conferma del focolaio.
- Qualora nessuna delle 3 condizioni sia applicabile, la ri-acquisizione della qualifica si otterrà con una ulteriore prova negativa da eseguirsi 4 mesi dopo la seconda prova negativa.

B.9.2. In allevamenti da ingrasso

La qualifica sanitaria ritirata (con apertura focolaio) viene ripristinata quando:

- sono state rispettate le procedure previste al precedente punto B.9
oppure
- previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i capi facenti parte dello stabilimento;
- effettuate le opportune disinfezioni.

B.10 Tubercolosi negli stabilimenti miste (bovine/bufaline)

I provvedimenti sanitari che riguardano gli stabilimenti dove sono allevati contemporaneamente capi bovini e bufalini comportano l'adozione delle misure sanitarie più restrittive considerando lo stabilimento un'unica entità epidemiologica.

C. Disposizioni comuni (TBC-BRC-LEB)

C.1 Stamping-out per TBC e BRC

1. In caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e di leucosi bovina enzootica, lo stamping-out, è applicato valutando, sentito anche il parere dell'IZS e della Regione, i seguenti elementi:
 - a) focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
 - b) l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
 - c) il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altri stabilimenti, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
 - d) un'elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo, che faccia valutare al Veterinario Ufficiale l'impossibilità di risanamento in base alla gestione dello stabilimento;
 - e) la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in

particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio;

- f) il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente piano nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera f) sono sufficienti per disporre lo stamping-out.

2. In caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l'isolamento di *Brucella melitensis*, un'alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping-out;
3. In attesa di parere favorevole e/o diniego, il Servizio Veterinario della ASL, deve proseguire con le attività previste dai piani di risanamento nel rispetto dei tempi di ricontrollo previsti per singola malattia dalla normativa vigente. La prosecuzione delle attività di profilassi deve eseguirsi anche negli stabilimenti che hanno fatto ricorso avverso ai provvedimenti di abbattimento; i controlli in tali stabilimenti saranno effettuati esclusivamente sui restanti capi rispetto a quelli già individuati come positivi per la malattia oggetto del ricorso e isolati dal resto della mandria, mentre su tutto l'effettivo per la/le malattia non oggetto del ricorso. Il Servizio Veterinario della ASL dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti nello stabilimento, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nei casi in cui:
 - un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente, in aree protette di rilievo nazionale;
 - in tutti i casi in cui non è possibile garantire l'isolamento dei capi positivi e per i quali non è rispettato l'invio alla macellazione in 48 h;
 - trascorsi 180 giorni dall'apertura un focolaio di Brucellosi, quest'ultimo non è ancora estinto e si riscontrano ancora capi positivi alle ultime prove;
 - trascorsi 365 giorni dall'apertura un focolaio di Tubercolosi, quest'ultimo non è ancora estinto e si riscontrano ancora capi positivi alle ultime prove.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

4. Il provvedimento di abbattimento adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente, ai sensi della normativa vigente non necessita:
 - di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
 - della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.
5. In tutti i casi, quando si applica l'abbattimento totale, i competenti Servizi Veterinari territoriali provvedono a:
 - chiudere il focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in stabilimento;
 - completare in SIMAN l'indagine epidemiologica tramite l'inserimento di tutti i dati obbligatori ed aggiornare lo stato a "CONCLUSA";
 - chiudere l'allevamento in BDN indicando come "data chiusura" la data di uscita dell'ultimo capo inviato alla macellazione per abbattimento totale;

- La riapertura dell'allevamento ed il nulla osta alla nuova introduzione di capi seguono le procedure e i tempi previsti al successivo punto C.2.

C.2 Riapertura e ripopolamento dell'allevamento negli stabilimenti sottoposti a provvedimenti di abbattimento totale (*Stamping-out*) per TBC-BRC

Gli allevatori/ Servizi Veterinari negli stabilimenti sottoposti ad ordinanza di abbattimento totale degli animali negativi per TBC/ BRC, qualora avessero intenzione di effettuare il ripopolamento sono tenuti a soddisfare le seguenti procedure:

Fase 1:

- disinfezione sotto controllo ufficiale ai sensi della vigente normativa con rilascio del certificato di disinfezione da parte del Servizio Veterinario competente;
- a seguito del rilascio del certificato il personale delle AASSLL di area Sanità Animale (Area A) ed area IAPZ, unitamente al personale dell'IZSM, del CRiBBAM e del CRESAN effettua un sopralluogo congiunto per valutare i requisiti di biosicurezza ambientale e dello stabilimento esclusivamente ai fini di un eventuale ripopolamento;
- nel corso del sopralluogo congiunto va preliminarmente valutata la situazione relativa alla biosicurezza ambientale, anche sulla base dei dati storici, che se insufficiente non consente il ripopolamento.

In occasione del sopralluogo, qualora si renda necessario un approfondimento sulla situazione ambientale, viene richiesta da parte dell'ASL la partecipazione dell'ARPAC per la valutazione dei requisiti orografici del territorio interessato e del corretto funzionamento del sistema di bonifica, ove presente, e se del caso il personale dell'IZSM, effettua campioni/tamponi ambientali, il cui esito non è condizionante ai fini della valutazione sulla reale eradicazione e sulla possibilità del nuovo ingresso del patogeno nello stabilimento.

Sono considerate condizioni critiche e condizionanti ai fini della valutazione della biosicurezza ambientale:

- caratteristiche orografiche critiche delle aree in cui insiste lo stabilimento oggetto del ripopolamento;
- strade interpoderali comuni a più stabilimenti limitrofi;
- canali di convogliamento delle acque di bonifica non mantenuti con conseguente superamento del tutto pieno e malfunzionamento del sistema.

Fase 2:

alla fase 2 si accede esclusivamente qualora la fase 1 si concluda favorevolmente in relazione agli elementi di biosicurezza ambientale:

- decorrenza di non meno di 4 mesi dal rilascio del certificato di avvenuta disinfezione e risoluzione delle eventuali criticità prescritte in sede di sopralluogo per la valutazione dei requisiti di biosicurezza;
- richiesta ed ottenimento del nulla osta ai fini della riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento da parte del Servizio Veterinario AASSLL.

Al fine della valutazione del ripopolamento dello stabilimento va tenuto conto dei seguenti elementi:

- vicinanza/adiacenza ad altri stabilimenti che detengono specie recettive alla malattia;

- stato sanitario degli stabilimenti adiacenti allo stabilimento oggetto del ripopolamento e data di acquisizione dello stesso;
- verifica della proprietà/detenzione di altri allevamenti da parte del proprietario/detentore dello stabilimento oggetto di valutazione del ripopolamento;
- valutazione congiunta con l'OEV sulla condizione epidemiologica della zona a rischio;
- considerazione del reiterarsi della condizione di focolaio dello stabilimento che chiede il ripopolamento.

Ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla Fase 2, l'allevatore deve richiedere specifico sopralluogo per follow-up del Servizio Veterinario ASL di area IAPZ, dell'IZSM del CRiBBAM e del CRESAN per la valutazione delle eventuali prescrizioni notificate in occasione del precedente sopralluogo. Le misure adottate saranno atte a risolvere possibili carenze gestionali e/o strutturali che possano compromettere la biosicurezza per il futuro ripopolamento da parte dello stabilimento.

Il provvedimento di autorizzazione o diniego alla riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento è vincolato all'esito di tutte le attività svolte durante il sopralluogo congiunto ed è inviato alla Regione.

DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO per gli STABILIMENTI che ricadono nel raggio di 500 mt ad uno stabilimento focolaio di cui all'Allegato A. Per ogni sopralluogo è redatto un Modello 5 di ispezione rispondente al piano di monitoraggio per la biosicurezza negli allevamenti a seguito di stamping-out e riportato in GISA.

C.3 Requisiti di biosicurezza

Ai fini del ripopolamento dell'allevamento i Servizi Veterinari tengono conto dei seguenti punti relativi alla biosicurezza al fine di identificare eventuali fattori di rischio che potrebbero comprometterne la riapertura:

- valutazione densità allevamenti bovini, bufalini, ovicapri nel raggio di 3 km e relativa categorizzazione del rischio;
- presenza di campi utilizzati da altri stabilimenti adiacenti; a tale riguardo i Sindaci inoltrano ai Servizi Veterinari le comunicazioni P.U.A.;
- adeguatezza delle misure di protezione fisica e gestionale atte a ritenere lo stabilimento idonea a contenere il rischio di introduzione e diffusione di malattia che devono comprendere:
 - separazioni, recinzioni, tetti, a seconda dei casi;
 - programmi in autocontrollo di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione;
 - misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico;
 - barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua;
 - procedure di ingresso ed uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;
 - procedure per l'uso corretto delle attrezzature;
 - strutture e relative misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali di nuova introduzione o malati/infetti;
 - un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri animali e degli altri sottoprodotti di origine animale (SOA);

- strutture idonee per la gestione dei reflui da valutare sulla scorta del numero degli animali da detenere.

Per la riattivazione dell'allevamento si procede come di seguito:

- a) se non vi è stata nessuna variazione "significativa" dei luoghi rispetto all'ultima registrazione, soprattutto per la produzione del latte, ai sensi della DGRC n. 318/2015 e ss.mm.ii., laddove per modifiche "significative" devono intendersi quelle che comportano l'ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (es: l'annessione o l'esclusione di vani), oppure le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (layout), l'allevamento viene riaperto con il mod. 4 del nuovo acquisto di bestiame per il ripopolamento senza ulteriori addebiti all'allevatore;
- b) in caso contrario, come già prevede la DGRC n. 318/2015, gli interessati devono presentare SCIA, tramite il competente ufficio SUAP, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia di registrazioni;
- c) ai sensi del DGRC n. 318/2015, deve essere presentata SCIA anche nel caso in cui sia variata la proprietà dell'allevamento.

C.4 Estinzione del focolaio a seguito di "macellazione ordinaria dei capi non infetti"

Negli stabilimenti sede di focolaio, nelle quali l'allevatore ha destinato alla macellazione ordinaria gli ultimi capi presenti non risultati infetti estinguendo di fatto il focolaio, i competenti Servizi Veterinari Territoriali provvedono a:

- prescrivere e far effettuare adeguate disinfezioni sotto controllo ufficiale;
- chiudere focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente nello stabilimento;
- completare in SIMAN l'indagine epidemiologica con tutti i dati obbligatori ed aggiornare lo stato a "CONCLUSA";
- effettuare, dopo la macellazione dell'ultimo capo e comunque prima dell'introduzione di nuovi capi, un'ispezione semplice eseguita congiuntamente dai competenti Servizi Veterinari di area A e area IAPZ. L'obiettivo dell'ispezione sarà, inoltre, verificare che:
 - lo stato dei luoghi sia congruente con quanto descritto nelle planimetrie eventualmente depositate;
 - siano presenti requisiti generali di igiene di cui al Reg. (UE) 852/04 all. I parte A ed i requisiti specifici di cui al Reg. (UE) 853/04 all. III sez. IX in quanto applicabili;
 - il letame eventualmente ancora presente venga rimosso in conformità alle norme vigenti.

C.5 Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone della Regione Campania identificate come Aree cluster di infezione.

In virtù della situazione epidemiologica e dall'analisi storica degli stabilimenti sono implementate le misure di controllo ed introdotte misure straordinarie in alcune aree cluster di infezione della regione Campania.

Per l'individuazione di tali aree sono stati adottati i seguenti criteri:

- Focolai attivi negli ultimi 2 anni con esclusione degli stabilimenti che sono state

oggetto di stamping-out in seguito alla data di emanazione della DGRC 207/2019 e mai state sede di focolaio successivamente all'eventuale ripopolamento;

Le misure straordinarie rappresentano la sezione speciale del Piano e ne costituiscono l'Allegato A.

C. 6 Programma di genotipizzazione bufalina

Al fine di garantire l'efficacia dei piani di eradicazione, prevenendo azioni fraudolente, è reso obbligatorio il programma di campionamento per la genotipizzazione e l'implementazione della banca genetica della specie bufalina in Regione Campania. La genotipizzazione dei capi bufalini, quale ulteriore strumento di verifica dell'identificazione dei singoli capi, è prerequisite indispensabile per la movimentazione.

C.7 Centro di riferimento regionale delle malattie infettive e parassitarie (CRESAN)

Il Centro, istituito con DGRC n.859/2015:

- fornisce alla Regione supporto tecnico/scientifico, in sinergia con l'OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, brucellosi e leucosi;
- affianca le AA.SS.LL. nella gestione di focolai e/o territori particolarmente critici.
- effettua supervisioni

C.8 Centro di Riferimento per la Biosicurezza, il Benessere Animale ed il contrasto al Maltrattamento (C.Ri.B.B.A.M.)

Il Centro, istituito con DGRC n. 153/2021:

- fornisce supporto ai Centri di riferimento del Polo Integrato ed ai Servizi territoriali delle ASL per le attività correlate alla biosicurezza, alla tutela del benessere animale, alla prevenzione del maltrattamento ed al contrasto ai reati a danno degli animali;

C.9 Adeguamento e applicazione dei diradamenti dei controlli al Reg. Delegato (UE) 2020/689 per le zone indenni della regione Campania

Il nuovo Reg. Delegato (UE) 2020/689 ha indicato le modalità di diradamento per il mantenimento della qualifica di territorio indenne da MTBC bovina e bufalina, da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e da LEB.

Per le zone Indenni della regione Campania sarà adeguato un diradamento delle prove da effettuare ai seguenti punti del reg. e precisamente:

1. Per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per i bovini/bufalini detenuti all'All. IV, Parte 1, Cap. 3 Sez. 2 punto 1, a), b) per i primi due anni consecutivi dall'acquisizione della qualifica e c) – ii) se per due anni consecutivi dalla concessione dello status non è stato confermato nessun caso di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
2. Per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per gli ovini e i caprini detenuti all'All. IV, Cap. 4 Sez. 2 punto 1, a), b) per i primi due anni consecutivi dall'acquisizione della qualifica e c) – ii) se per due anni consecutivi dalla concessione dello status non è stato confermato nessun caso di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;
3. Per MTBC per bovini/bufalini detenuti all'All. IV, Parte 2, Cap. 2. Sez. 2, punto 1), a), b) per i primi due anni consecutivi dalla concessione dello status e c) – ii) se le condizioni

di cui alla lettera b) sono state soddisfatte per due anni consecutivi;

4. Per LEB per i bovini/bufalini all'All. IV, Parte 3, Cap. 2, Sez. 2, punto b) – ii) nei primi cinque anni dalla concessione dello status di indenne da LEB e c) quando si raggiungeranno i cinque anni dalla concessione dello status di indenne da LEB avvenuto con Decisione (UE) n° 1910 del 17 ottobre 2017.

Il numero minimo di stabilimenti da controllare per un campionamento casuale annuo volto almeno a individuare, con un livello di confidenza del 95 %, con una prevalenza attesa dello 0,2 % o dello 0,1%, è indicato nella tabella, elaborata dal COVEPI – IZSAM. Le prove sono quelle previste all'allegato 3 sezioni 1, 2 e 3 del Reg. Del. (UE) 689/2020.

D. MONITORAGGIO - VERIFICHE DELL'EFFICACIA

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, ed attuare misure correttive e preventive, vengono svolte le seguenti attività volte a monitorare l'andamento del Piano e verificare l'efficacia dei controlli ufficiali.

D.1 CRUSCOTTI

I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità animale, così come previsto dall'O.M. 28 maggio e ss.mm. ii, verificano, ogni 4 mesi, l'efficacia dei controlli attraverso i cruscotti di Sanità animale nella sezione STATISTICHE del portale VET INFO.

D.2 AUDIT

Gli audit interni e le supervisioni costituiscono lo strumento principale per verificare la qualità dei controlli svolti e pertanto la qualità delle performance delle A.C.

Per verificare il grado di efficienza, efficacia ed appropriatezza dei sistemi di gestione delle strutture e delle attività di controllo svolte, si è previsto un sistema di audit regionale (P.C.R.P. 2020/2022):

1. Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. sulle proprie strutture;
2. Audit effettuati dalla U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione sulla propria struttura;
3. Audit di sistema effettuati dalla U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione sul sistema di gestione dei controlli ufficiali dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL;
4. Audit di settore effettuati dalla U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della Regione sui Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL.;
5. Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. negli stabilimenti/aziende.

Nell'ambito della programmazione regionale annuale (DPAR), va individuato il numero degli audit per BRC e TBC, in base ad una corretta valutazione del rischio.

D.3 SUPERVISIONI

Una efficace attività di supervisione deve prevedere il controllo di tutte e tre le fasi del processo "controllo ufficiale", e precisamente prima dei controlli (supervisione ex ante), durante i

controlli (supervisione in tempo reale) e dopo i controlli (supervisione ex post). (P.C.R.P. 2020/2022)

- Tipo 1 - Attività di supervisione su controlli ufficiali svolti nei sette giorni precedenti dal personale incaricato che abbiano avuto esito favorevole o il rilievo di non conformità esclusivamente formali (supervisione ex post);
- Tipo 2 - Attività di supervisione per la verifica del livello di know how del personale addetto ai controlli ufficiali in merito all'applicazione delle procedure (supervisione in tempo reale);
- Tipo 3 - Attività di supervisione documentale (supervisione ex post);
- Tipo 4 - Attività di supervisione mediante simulazioni (supervisione ex ante).

Nell'ambito della programmazione regionale annuale (DPAR), va individuato il numero delle supervisioni per BRC e TBC, in base ad una corretta valutazione del rischio

Il CRiBBAMM "Centro di riferimento Regionale per la Biosicurezza, il Benessere animale ed il Maltrattamento", che svolge azione di affiancamento delle AASSLL nelle attività di controllo, di formazione/aggiornamento e ricerca sulle attività di benessere animale, biosicurezza degli allevamenti animali da reddito, congiuntamente al CRESan (Centro di riferimento regionale sanità animale), effettua periodicamente, ed ogni qualvolta si evidenziano criticità legate a nuovi cluster d'infezione, delle attività di supervisione in campo al fine di:

- Verificare gli elementi di biosicurezza aziendale e di biosicurezza ambientale, quali fattori/co-fattori determinanti nell'insorgenza/recrudescenza di focolai di malattie infettive;
- Dare indirizzi operativi alle AASSLL per il monitoraggio delle condizioni ambientali che influiscono sulla biosicurezza, anche ai fini del ripopolamento degli stabilimenti sottoposte ad abbattimento totale e che insistono in aree critiche dal punto di vista orografico;
- Dare supporto tecnico-scientifico, sia gestionale che strutturale, agli stabilimenti zootecnici che intendono investire nell'adeguamento/implementazione delle misure individuate da specifici piani di biosicurezza;
- prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili con l'impiego delle biotecnologie (inseminazione strumentale ed embryo-transfer) applicate alla riproduzione animale;
- formare, aggiornare ed informare su tematiche inerenti al benessere animale, la prevenzione del maltrattamento e la biosicurezza degli stabilimenti zootecnici rivolta sia al personale addetto al controllo ufficiale, che agli organi giudiziari ed agli operatori del settore;
- l'implementazione dei sistemi informativi regionali e delle relative banche dati in collaborazione con ORSA e OEVR
- lo sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecnologie applicate al controllo delle malattie parassitarie e infettive di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria;
- il supporto ai servizi territoriali delle AASSLL in occasione di eventi straordinari ed emergenziali; la promozione e analisi di nuove aree di sviluppo, anche organizzativo, in particolare nel capo delle emergenze epidemiche;
- la ricerca applicata all'individuazione e alla gestione dei pericoli correlati agli animali domestici in materia di sicurezza alimentare e di profilassi e gestione delle malattie infettive e parassitarie, comprese le malattie trasmesse da vettori;



- la formazione, l'aggiornamento e l'informazione su tematiche inerenti alle malattie parassitarie e malattie infettive degli animali domestici di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria, rivolta al personale AASSLL addetto al controllo ufficiale e agli operatori del settore alimentare (OSA).

E. COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l'animale risulti proveniente da uno Stato Membro o da un Paese Terzo, il Servizio veterinario dell'ASL dovrà inviare copia della

documentazione di scorta dell'animale con il relativo modello 10/33 alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero della Salute